

STATUTO

PROGETTO ES.PRO. LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEGNATO BS VIA CAVEZZO
7/B

Numero REA: BS - 356371

Codice fiscale: 03305740171

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2004 - Statuto completo	2
--	---

	Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico della cooperativa,	
	che chiede l'esenzione del bollo a sensi dell'articolo 19 della tabella allegata al	
	D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.	
	Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta essendo le ore 11,40	
	(undici virgola quaranta).	
	Atto in parte dattiloscritto a sensi di legge e in parte scritto a mano da persona di	
	mia fiducia sotto la mia direzione; dello stesso ho dato lettura al componente che	
	lo ha approvato.	
	Consta di tre fogli e ne occupa undici intere facciate e parte della dodicesima sin	
	qui.	
	F.to Maestri Davide	
	F.to Antonella Rebuffoni, Notaio	
	Allegato B) all'atto in data 10/11/2004 n. 19913/7555 di rep. Not. Rebuffoni	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Castegnato la Società Cooperativa	
	denominata "Progetto Es.Pro. Lavoro - Società Cooperativa sociale - ONLUS".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle	

	leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulle società a responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell' Assemblestraordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell' interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all' integrazionsociale dei cit-	
	tadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la soli-	
	darietà, la democraticità, l' impegno,l' equilibriodelle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto	
	con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della	
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti co-	
	operativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale	
	e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coin-	
	volgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori	
	dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -	
	grazie anche all' apporto dei soci lavoratori - l' autogestioneresponsabile dell' im-	
	presa.	

	Nello svolgimento dell' attivitàproduttiva la Cooperativa impiega principalmente	
	soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione	
	alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro	
	in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti	
	di collaborazione coordinata non occasionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in	
	Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative	
	- Unione Provinciale di Brescia.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell' oggetttsociale,	
	recepisce il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali	
	e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi - intende realizzare l'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, le quali devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavo-	
	ratori della Cooperativa, così come indicato nella L. 381/91. I lavoratori svantag-	
	giati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Coo-	
	perativa ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi, le seguenti attività:	
	Area manifatturiera:	
	- Produzione lavorazione commercializzazione di manufatti in genere.	
	- Gestione di aziende in proprietà o in affitto.	

	- Attività di conservazione o trasformazione di prodotti.	
	- Lavorazione a favore di terzi con propri mezzi.	
	- Attività finalizzata alla commercializzazione dei propri prodotti.	
	Area pulizia civile e industriale:	
	Servizio di pulizia ambienti a enti pubblici o privati.	
	- Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e	
	attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso sogget-	
	ti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma.	
	- Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per	
	la pulizia.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Coopera-	
	tiva potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelen-	
	cati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indiretta-	
	mente, attinenti ai medesimi, compresa l' istituzionecostruzione, acquisto di ma-	
	gazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	
	genti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è ri-	
	chiesta l' iscrizionein appositi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni,	
	sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comun-	
	que accessorie all' attivitisociale, con esclusione assoluta della possibilità di svol-	
	gere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in pos-	
	sesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi al-	

	bi.	
	La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito re-	
	golamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusiva-	
	mente ai fini dell' oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta	
	di risparmio tra il pubblico.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programma-	
	zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all' ammodernamentcaziendale, ai	
	sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed inte-	
	grative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei li-	
	miti previsti dalla vigente normativa.	
	L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall' art.	
	2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell' imprespartecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell' impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concer-	
	nenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell' a-	
	zienda;	

	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto	
	disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti	
	tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	
	partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, e-	
	clusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91.	
	Ogni socio è iscritto in un' apposita sezione del Libro dei Soci in base alla apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccoman-	
	data alla Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio	
	imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l' attività svolta, si tro-	
	vano in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell' Or-	
	gano Amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell' art 2527,	
	terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al lo-	
	ro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo Amministrativo al momento dell' ammissione comunque per un ter-	
	mine non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto	
	il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo Amministrativo	
	della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai so-	
	ci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall' art15 del presente Statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall' art16 del presente Statuto:	
	a) l' inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazio-	
	ne predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fis-	
	sata al momento della sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all' art4 della legge 31	

	gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento azienda-	
	le di cui al successivo art. 21, punto primo lettera b), del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e	
	sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di euro 25,82 (venti-	
	cinque virgola ottantadue centesimi).	
	Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione	
	dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrati-	
	vo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità	
	previste dal successivo articolo 22.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle	
	quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).	
	Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
	L' emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell' Assemblea con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l' importo complessivo dell' emissione;	
	b) l' eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	

	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggio-	
	rato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per	
	i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle	
	eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore è attribuito un voto nelle Assemblee della società. In ogni ca-	
	so i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti	
	a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti	
	da essi portati.	
	Fatta salva l' eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall' art2473 del codice civile, ai soci sovventori il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferi-	
	mento stabilito dall' Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del pre-	
	cedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si appli-	

	cano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti	
	di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Ammini-	
	strativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l' indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l' attività di lavoro che	
	intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l' indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	e) l' ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà co-	
	munque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla	
	legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta nell' art 40 e seguenti del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	

	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l' esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l' attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un' apposita sezione del Libro dei Soci in base alla apparte-	
	nenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' interessate annota-	
	ta, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo,	
	chi l' ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comu-	
	nicazione del diniego, chiedere che sull' istanza pronunci l' Assemblea la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasio-	
	ne della successiva convocazione.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrati-	
	vo:	
	- del capitale sottoscritto	
	- dell' eventuale sovrapprezzo determinato dall' Assemblea in sede di approvazione	
	del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;	
	b) all' osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adotta-	

	te dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccoman-	
	data alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sov-	
	ventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l' ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare	
	o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti	
	alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri moti-	
	vi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l' atti-	
	vità di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al	
	successivo art. 40 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con	
	la chiusura dell' esercizio in corso, se comunicato 90 (novanta) giorni prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell' esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell' interessato far decorrere l' effetto del recesso	
	dall' annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L' esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure	
	che abbia perduto i requisiti richiesti per l' ammissione. Con riferimento alle diver-	
	se tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagi-	
	ne sociale sono i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Coopera-	
	tiva;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Co-	
	operativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall' Assemblea dei soci o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a venticinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel	
	versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	

	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell' esecuzione del rapporto di lavoro, causi signifi-	
	cativi danni materiali o d' immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o di-	
	sordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato	
	svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da	
	compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell' esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio Arbitrale ai sensi dell' art40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L' esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai	
	soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del	
	Collegio Arbitrale, regolato dall' art40 e seguenti del presente Statuto.	
	Art. 18 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote	
	interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la	

	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell' esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comun-	
	que, in misura mai superiore all' importoeffettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale ai sensi dell' art2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	Art. 19 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell' ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 (centottanta) giorni dalla data del	
	decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l' art2347 secondo e terzo comma del co-	
	dice civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in fa-	
	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non	
	sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell' eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti co-	

	munque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell' art16, lettere b), c), d) ed f), oltre al risar-	
	cimento dei danni ed al pagamento dell' eventuale penale, ove determinata nel re-	
	golamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come so-	
	pra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutuali-	
	stica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite, anche fuori dai limiti di cui all' art1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclu-	
	sione hanno avuto effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli e-	
	redi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	
	pari ad euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue centesimi);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il po-	

	tenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto	
	previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita so-	
	ciale né all' atto dello scioglimento della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la società senza l' autorizzazione dell'Organo Ammini-	
	strativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comuni-	
	cazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativa-	
	mente all' aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.	
	Il provvedimento che concede o nega l' autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	società deve iscrivere nel Libro dei Soci l' acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l' autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	proporre opposizione al collegio arbitrale.	

	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione	
	del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sen-	
	si della normativa vigente e alla stesura della relazione sull' andamento della ge-	
	stione sociale.	
	La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vi-	
	genti, deve illustrare l' andamento dell' attività della Cooperativa anche nei suoi ri-	
	svolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle perso-	
	ne a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all' Assemblea dei soci per l' appro-	
	vazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all' oggetto della società, segna-	
	late dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L' Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all' art11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dall' art7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	

	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L' Assembleapùò, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	
	visibili tra i soci sovventori.La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dal codice	
	dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	postare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci pre-	
	statori, qualora lo consentano le risultanze dell' attività mutualistica. I ristorni po-	
	tranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di	
	aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta	
	dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i tratta-	
	menti economici previsti dall' art3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142	
	del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai	
	sensi dell' art2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'Organo Amministra-	
	tivo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell' anno;	
	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	

	e) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) la produttività.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-	
	sente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongo-	
	no alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l' approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ri-	
	storni;	
	b) la nomina e la struttura dell' OrganAmministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall' art2477 dei sindaci e del presidente del Colle-	
	gio sindacale o del revisore;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell' art.	
	3 comma secondo della Legge n.142 del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all' art6 della Legge n.142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo	
	quanto previsto dall' art6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell' attcostitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell' oggett sociale determinato nell' attcostitutivo o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	

	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall' OrganAmministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l' argomentooggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l' indicazione dei soci consenzienti;	
	- l' indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l' indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l' argomentooggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione,	

	scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere	
	il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto	
	opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiara-	
	zione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni	
	previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema	
	di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quin-	
	dici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se i-	
	scritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se	
	socio cooperatore o i voti previsti dall' art10 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede	
	sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribui-	
	bili a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della so-	
	cietà o la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi	
	dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere tra-	
	scritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente	
	art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni	
	dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto	

	del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenutari-	
	cezione individuato dall'Organo Amministrativo, inviata almeno dieci giorni pri-	
	ma dell' adunanza contenente l' ordin del giorno, il luogo, la data e l' ord della pri-	
	ma e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l' art 2479 bis	
	del codice civile.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l' Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l' Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci presenti o rappresentati in assemblea.	
	L' Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti al-	
	l' ordin del giorno.	
	Per l' approvazione le successive modifiche del regolamento e per l' approvazio-	
	ne del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all' art 6 della	
	Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole	
	da tanti soci che rappresentino, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori	
	risultanti dal Libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua tra-	
	sformazione l' Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.	
	Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea	
	e prima di ogni votazione.	

	Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal pre-	
	sidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assem-	
	blea ed eventualmente anche in allegato l' identità dei partecipanti; deve altresì in-	
	dicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per alle-	
	gato, l' identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale de-	
	vono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all' or-	
	dine del giorno. Il verbale dell' Assemblea straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tem-	
	pestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.	
	All' Assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della	
	Confcooperative di Brescia alla quale la Cooperativa è aderente.	
	Art. 30 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno no-	
	vanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l' ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all' As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dall' amministratore unico o dal presidente dell' Organo	
	Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall' Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione	
	dei soci al momento della nomina dell' Organo Amministrativo, da un amministra-	
	tore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Per Organo Amministrativo si intende l' amministratore unico, oppure il Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministra-	
	zione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3	
	(tre) a 13 (tredici), e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima del-	
	l' elezione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo de-	
	terminato dai soci al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termini ha effetto dal mo-	
	mento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.	
	L' amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere	
	più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Consiglio di amministrazione)	

	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio	
	di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo	
	art. 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè	
	sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia	
	assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico	
	documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l' argomentooggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-	
	sa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli	
	stessi l' indicazioni del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso	
	termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il	
	termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun am-	
	ministratore con espresso e chiaro riferimento all' argomentooggetto della deci-	
	sione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente in-	
	formato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenutconsenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle	

	forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunica-	
	zione, i consensi della maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comuni-	
	carne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indican-	
	do:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all' argomentooggetto della con-	
	sultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole	
	della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dal-	
	la società per almeno cinque anni.	
	Art.34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve de-	
	liberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l' or-	
	dine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori	
	siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sin-	
	daci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del-	
	l' avvenutricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanzæ, in caso di urgen-	
	za, almeno un giorno prima. Nell' avviscvengono fissati la data, il luogo e l' ora	
	della riunione, nonché l' ordindel giorno.	

	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convo-	
	cazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci ef-	
	fettivi se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-	
	conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei rela-	
	tivi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunio-	
	ne, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l' identitàdegli inter-	
	venuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all' ordinedel giorno, nonché di visionare, rice-	
	vere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con a-	
	dunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall' art2386 del	

	codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devo-	
	no convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell' amministratore unico o di tutti gli ammini-	
	stratori, l' Assemblea deve essere convocata d' urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazio-	
	ne. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l' amministratore unico o il Consi-	
	glio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società,	
	esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori posso-	
	no delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall' art 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i so-	
	ci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministrato-	
	ri e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue e-	
	ventuali controllate.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	

	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratoreu-	
	nico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della so-	
	cietà spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli con-	
	siglieri delegati, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procu-	
	ratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell' atto di nomina.	
	Art. 39 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nomina-	
	to con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione	
	dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.	
	Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei	
	soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all' atto	
	della nomina, per l' interperiodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è	
	quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	

	Art. 40 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che	
	non sia previsto l' intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L' accettazione della nomina al-	
	la carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa	
	adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è	
	il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia ai	
	sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs. n. 5 del 17 gennaio	
	2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da Confcooperative, ove co-	
	stituito.	
	Art. 41 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila vir-	
	gola zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si	
	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all' art10 e seguen-	
	ti c.p.c.;	

	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui cir-	
	coscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata	
	alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.	
	5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36	
	D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere se-	
	condo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	
	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di 90 (novanta) giorni dalla costituzione dell'Or-	
	gano arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola	
	volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddit-	
	torio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 42 (Esecuzione della decisione)	

	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata ese-	
	cuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata	
	quale causa di esclusione del socio, quando incida sull' osservanza dei suoi obbli-	
	ghi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua	
	leale collaborazione all' attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Scioglimento anticipato)	
	L' Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liqui-	
	datori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l' interpatrimonio sociale risultante dalla li-	
	quidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente	
	rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell' eventuale sovrapprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all' art 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell' attività mutualistica, l' Organo Amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all' approvazione dell' Assemblea dei	

	soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se	
	verranno costituiti.	
	Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere	
	posto all' ordinel giorno l' esamdel regolamento che disciplina i rapporti di la-	
	voro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifi-	
	che che si rendessero necessarie.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devo-	
	luzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo	
	2514 la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-	
	vamente versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge	

COMMA DEL D.P.R. 445/2000